

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N° 233/26/GEN del 26/03/2026

Oggetto: Regolamento per la ripartizione degli incentivi previsti dall'articolo 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Adozione

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati

- la legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17 (*Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia*);
- in particolare, l'articolo 70, commi 1 e 2 della legge regionale 17/2025 che definisce PromoTurismoFVG quale ente pubblico economico funzionale della Regione che promuove e gestisce, nel quadro della politica di programmazione regionale, lo sviluppo turistico regionale, con compiti di programmazione, progettazione, individuazione, organizzazione, sviluppo e promozione dei servizi e dei prodotti turistici, favorendo lo sviluppo sostenibile e competitivo del turismo, nonché l'accessibilità e l'innovazione dell'offerta turistica regionale;
- l'articolo 75, comma 1, lettera b) della legge regionale 17/2025 prevede che al Direttore generale spetti l'adozione dei provvedimenti concernenti l'attività di PromoTurismoFVG, nonché l'esercizio dei poteri di controllo, anche sull'andamento dell'attività di PromoTurismoFVG, avuto riguardo agli obiettivi fissati;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

atteso che:

- l'art. 45 del D.lgs. 36/2023, prevede che:
 1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale.
 3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.
 4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo

di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il numero dei beneficiari. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.

5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.
6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
 - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:
 - a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
 - b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.

dato atto che:

- risulta necessario adottare un apposito regolamento così da definire puntualmente quali siano le modalità per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti coinvolti;
- il regolamento sopra citato è stato oggetto di contrattazione decentrata con le OO.SS.;
- il regolamento si applica agli interventi avviati dal 01.07.2023, data di entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023, per i quali è stato fatto l'accantonamento ex ante;
- dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata la precedente disciplina approvata con deliberazione del Direttore generale n. 40 del 05.03.2019.

visto:

- il regolamento in argomento, allegato e parte integrante alla presente deliberazione;

atteso che

- il Direttore generale di PromoTurismoFVG è stato nominato con delibera della Giunta Regionale FVG n. 1299 del 06.09.2024 e successivo decreto n. 0115/Pres. del 17.09.2024 nella persona di Iacopo Mestroni, con decorrenza dal 20.09.2024 e fino al 19.09.2027;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

per i motivi espressi in premessa, da intendersi integralmente richiamati e trascritti:

- 1) **di approvare** il “*Regolamento per la ripartizione degli incentivi previsti dall’articolo 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.*”, parte integrante del presente atto, così da disciplinare la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche indicate nell’allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023;
- 2) **di dare atto** che gli oneri afferenti agli incentivi, comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, sono indicati nei quadri economici delle singole opere o lavori ed impegnati tra le somme stanziare al fine della realizzazione degli stessi;
- 3) **di stabilire** che il regolamento si applica a partire dalla data del 01.07.2023 agli interventi per i quali è stato fatto l’accantonamento ex ante;
- 4) **di stabilire** che dall’entrata in vigore del Regolamento in oggetto è abrogata la precedente disciplina approvata con deliberazione del Direttore generale n. 40 del 05.03.2019.

PromoTurismoFVG

il Direttore generale

ing. Iacopo Mestroni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

All.ti:

Regolamento per la ripartizione degli incentivi previsti dall’articolo 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Verificata la copertura finanziaria

il Responsabile dell’U.O. Bilancio contabilità e finanza

Rag. Enedina Bellina

**REGOLAMENTO
PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PREVISTI
DALL'ARTICOLO 45 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I.**

TITOLO I-	DISPOSIZIONI GENERALI	2
Articolo 1)-	Oggetto e finalità del regolamento.....	2
Articolo 2)-	Soggetti percettori.....	2
Articolo 3)-	Funzioni e attività oggetto degli incentivi.....	2
Articolo 4)-	Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta	3
TITOLO II-	DISPOSIZIONI RELATIVE AD ATTIVITA' SVOLTE DA DIPENDENTI DI ALTRE STAZIONI APPALTANTI.....	3
Articolo 5)-	Incarichi svolti da dipendenti di altre Stazioni Appaltanti	4
Articolo 6)-	Procedure bandite dalla Centrale di Committenza.....	4
Articolo 7)-	Attività di committenza delegata/ausiliaria	4
TITOLO III-	DISPOSIZIONI SPECIFICHE	4
Articolo 8)-	Compatibilità e limiti della percezione	5
Articolo 9)-	Formazione professionale e strumentazione.....	5
Articolo 10)-	Oneri relativi alle funzioni tecniche.....	5
TITOLO IV-	MODALITA' DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO	6
Articolo 11)-	Criteri di ripartizione dell'incentivo.....	6
Articolo 12)-	Erogazione e decurtazioni degli importi	6
Articolo 13)-	Procedura per l'accertamento di eventuali decurtazioni	7
Articolo 14)-	Coefficienti di riduzione	7
Articolo 15)-	Quantificazione e liquidazione dell'incentivo	7
TITOLO V-	NORME FINALI	8
Articolo 16)-	Ambito di applicazione.....	8
Articolo 17)-	Entrata in vigore e abrogazioni.....	8
TITOLO VI-	ALLEGATI – TABELLA 1	9
TITOLO VII-	ALLEGATI – TABELLA 2	10

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1)- Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento contiene disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse previste dall'art. 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come modificato ed integrato con il D.lgs. 31.12.2024, n. 209 (in seguito "*Codice*"), nonché le modalità ed i criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e, per conseguenza, la disincentivazione del ricorso a professionisti esterni, nel rispetto dei principi di efficienza, trasparenza e merito.
3. L'erogazione degli incentivi avviene esclusivamente a seguito di apposito atto interno formale del Direttore generale (Decreto) che approva:
 - l'ammissione della procedura all'incentivazione;
 - il quadro economico complessivo dell'intervento e il quadro economico degli incentivi, con indicazione nominativa dei beneficiari, dei relativi importi e delle funzioni assegnate;
 - gli obiettivi operativi e il cronoprogramma di riferimento per la misurazione delle prestazioni e l'eventuale applicazione di decurtazioni.
4. Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa, con le competenti OO.SS..

Articolo 2)- Soggetti percettori

1. La presente disciplina si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia di PromoTurismoFVG mediante l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale .
2. La presente disciplina si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti da PromoTurismoFVG nei casi stabiliti dall'articolo 5.
3. In particolare, sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina:
 - a) il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate al successivo art. 3, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità, incluse le figure dirigenziali;
 - b) i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto, di volta in volta individuati nel primo atto formale di ciascun intervento con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'iter realizzativo dell'intervento stesso.

Articolo 3)- Funzioni e attività oggetto degli incentivi

1. Per funzioni/attività tecniche, oggetto degli incentivi, si intendono quelle attualmente contenute nell'allegato I.10 del Codice, "*Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure*", cui fa rinvio l'articolo 45, comma 2, del Codice, ovvero quelle indicate nella normativa *de iure condendo*, ed in particolare:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto;
 - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;

- direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico (ove necessario);
 - coordinamento dei flussi informativi.
2. Si escludono dall'applicazione del presente regolamento:
- le forniture e servizi di importo inferiore ad € 140.000,00 IVA esclusa ed i lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 IVA esclusa, in quanto la modestia dei relativi interventi non consente di individuare funzioni tecniche oggetto di specifica incentivazione;
 - le procedure negoziate senza bando con fornitori esclusivi per motivi tecnici o tutela di diritti esclusivi e gli affidamenti diretti ex art. 50 del Codice;
 - le procedure inerenti servizi e forniture di consolidata impostazione e/o gestione e/o di bassa complessità
3. Si escludono, altresì, dall'applicazione del presente Regolamento le forniture e servizi ove non sia stato nominato il Direttore dell'Esecuzione.
4. La Direzione Generale esercita una valutazione discrezionale preventiva in ordine all'assoggettabilità delle singole procedure all'incentivazione. In linea generale:
- sono ammissibili all'incentivazione le procedure finanziate con risorse in conto investimento;
 - sono escluse, di norma, le procedure riferite a spese di gestione corrente.

Articolo 4)- Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal Responsabile Unico del Progetto (in seguito "RUP") in fase di definizione dell'atto a contrarre della procedura.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
 - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
 - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.
4. L'atto formale di individuazione del gruppo di lavoro e la definizione dei ruoli e delle funzioni soggette a incentivazione sono contenuti nel Decreto del Direttore Generale di cui all'articolo 1, comma 2. Il Decreto definisce altresì gli obiettivi specifici, i tempi di realizzazione (cronoprogramma) e le eventuali condizioni di decurtazione dell'incentivo in caso di mancato rispetto dei parametri di tempo, costo o qualità.

TITOLO II- DISPOSIZIONI RELATIVE AD ATTIVITA' SVOLTE DA DIPENDENTI DI ALTRE STAZIONI APPALTANTI

Articolo 5)- Incarichi svolti da dipendenti di altre Stazioni Appaltanti

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio, il soggetto di cui all'art. 4, co. 1, del presente Regolamento, può proporre di incardinare nel Gruppo di lavoro dipendenti di altre Stazioni Appaltanti, previa acquisizione della prescritta autorizzazione ex art. 53 del D.lgs.30.3.2001, n. 165 e s.m.i., ove applicabile.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento, svolte dal personale di PromoTurismoFVG in favore di altre Stazioni Appaltanti in conformità alla relativa disciplina di in vigore presso queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla PromoTurismoFVG, al fine del relativo pagamento.
3. Il compenso spettante per l'attività di collaudo/verifica di conformità svolta dal personale di PromoTurismoFVG a vantaggio di altra Stazione Appaltante è determinato ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento svolte a favore di PromoTurismoFVG dal personale di altre Stazioni Appaltanti, ex art.45, co. 1, del Codice, trovano copertura negli stati di previsione della spesa dell'intervento e sono corrisposti da PromoTurismoFVG alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.
5. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 8, comma 2, del presente Regolamento.

Articolo 6)- Procedure bandite dalla Centrale di Committenza

1. Quando PromoTurismoFVG aderisce ad uno strumento di acquisto o di negoziazione (Accordi Quadro, Sistemi Dinamici di Acquisizione, Convenzioni o altri così come definiti dall'art. 3, lettere cc e dd, dell'Allegato I.1 del Codice) predisposto da una Centrale di Committenza o Soggetto Aggregatore - così come definito dall'art. 9 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89 – corrisponde a queste ultime la quota parte dell'incentivo nella misura massima di un quarto (25%) delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice.
2. Nel caso di delega della sola fase di affidamento alla Centrale di Committenza, o di adesione da parte di una stazione appaltante o ente concedente a Convenzioni, Accordi quadro o altri strumenti di acquisto o negoziazione predisposti dalla Centrale di Committenza per lavori, servizi o forniture, comprese quelle sanitarie, le risorse per la corresponsione degli incentivi al personale della Centrale di Committenza, come quantificate al comma 1, sono individuate da parte di PromoTurismoFVG negli stanziamenti di ogni singola procedura o appalto specifico o contratto attuativo affidato per mezzo della Convenzione o Accordo quadro o altro strumento.
3. La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, nei limiti individuati al comma 1 del presente articolo, è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l'80% e quota innovazione per il 20%), secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 45 del Codice.
4. Ciascuna Centrale di Committenza, con proprio provvedimento organizzativo, disciplina le modalità di ripartizione della quota di incentivi di competenza da suddividere tra le attività e i ruoli individuati secondo quanto previsto dall'allegato I.10, nonché dai successivi provvedimenti sostitutivi del medesimo allegato.

Articolo 7)- Attività di committenza delegata/ausiliaria

1. In tutti i casi in cui la stazione appaltante/centrale di committenza qualificata svolga per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti attività di committenza ausiliaria, per la realizzazione dell'intera iniziativa o di fasi di essa (lavori, servizi, forniture), compresa la gestione del finanziamento, le stazioni appaltanti deleganti corrispondono l'intera quota dell'incentivo per ciascuna delle fasi delegate, nei limiti di cui all'art. 45, co. 2, del Codice, e trova applicazione la disciplina sugli incentivi del soggetto delegante. Rimane salva la possibilità di un diverso accordo tra le Parti.
2. La stazione appaltante/centrale di committenza qualificata delegata ripartisce l'incentivo in coerenza con quanto previsto dall'art. 10 della presente disciplina.

TITOLO III- DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Articolo 8)- Compatibilità e limiti della percezione

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono far parte, anche contemporaneamente, a Gruppi di lavoro relativi a più interventi.
2. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, se dipendente di PromoTurismoFVG, non può superare il 25% del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal personale. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente PromoTurismoFVG provvede ad acquisire le informazioni relative ad eventuali incarichi conferiti al proprio personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità, la struttura competente fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti dei soggetti che hanno svolto funzioni tecniche incentivabili in favore di PromoTurismoFVG.

Articolo 9)- Formazione professionale e strumentazione

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, PromoTurismoFVG, anche avvalendosi della quota di incentivo a ciò destinato:
 - promuove, ai sensi dell'art. 15, comma 7, del Codice, l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti e responsabili coinvolti comunicano annualmente le esigenze formative dei dipendenti, nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Articolo 10)- Oneri relativi alle funzioni tecniche

1. Gli oneri relativi alle funzioni tecniche indicate all'art. 3 del presente Regolamento sono a carico degli stanziamenti previsti per i singoli interventi di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa del bilancio di PromoTurismoFVG.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni previste dal presente Regolamento, negli stanziamenti di cui al comma 1 è accantonato un importo non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture.
3. Gli oneri relativi alle attività tecniche sono ripartiti con le seguenti modalità:
 - a) per un ammontare pari all'80%, secondo quanto previsto al successivo articolo 11, tra i soggetti di ciascun Gruppo di lavoro;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - per la qualificazione professionale del personale che svolge funzioni tecniche;
 - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, esclusa l'Irap che trova copertura nel quadro economico.
5. Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono rapportati all'importo a base dell'intervento, secondo le seguenti tabelle:

TAB. A – Lavori pubblici

Classi di importo	Percentuale da applicare
Maggiore o uguale a € 150.000 e fino alla soglia comunitaria vigente tempo per tempo	2%
oltre la soglia comunitaria e fino ad € 10.000.000,00	1,8%
oltre € 10.000.000,00 e fino ad € 25.000.000,00	1,6%
oltre € 25.000.000,00	1,2%

TAB. B – Servizi e forniture

Classi di importo	Percentuale da applicare
Maggiore o uguale a € 140.000 e fino a € 1.000.000,00	2%
oltre € 1.000.000,00	1,5%

6. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato cioè da completamento/allestimento/assemblaggio del bene in cantiere, ferma ed impregiudicata la complessità ed innovatività, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
7. La misura dello stanziamento può essere maggiorata fino a un massimo del 10% di quella relativa alla corrispondente classe di importo in caso di appalti di lavori complessi, caratterizzati cioè da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla necessità di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali e l'utilizzo della metodologia BIM. In ogni caso sono complessi tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, o per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti.
8. Nel caso di modifiche/varianti suppletive in corso d'opera che determinino un incremento di spesa dei singoli interventi, sarà dato corso all'adeguamento dell'importo incentivante.

TITOLO IV- MODALITA' DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

Articolo 11)- Criteri di ripartizione dell'incentivo

1. Le somme destinate alla remunerazione delle funzioni tecniche per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2 allegate al presente Regolamento. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

Articolo 12)- Erogazione e decurtazioni degli importi

1. Ai fini della erogazione degli importi a titolo di incentivo è necessario l'accertamento e l'attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte effettivamente dai componenti i Gruppi di lavoro da parte del Dirigente competente su proposta del RUP (ove non coincidente).
2. Le decurtazioni dell'incentivo per mancato rispetto delle condizioni dell'intervento sono definite e applicate in conformità a quanto stabilito nel presente atto e nel Decreto del Direttore generale, che individua, per ogni procedura, gli obiettivi

misurabili, i tempi massimi (cronoprogramma) e le altre condizioni essenziali dell'intervento coerentemente con gli obiettivi strategici dell'ente.

3. Le riduzioni all'importo teoricamente spettante a ciascun dipendente sono proporzionale all'entità dello scostamento dagli obiettivi e possono essere applicate:
 - per ritardi nei tempi di esecuzione;
 - per incrementi ingiustificati dei costi;
 - per difformità qualitative rispetto alle previsioni di progetto;
 - per altre circostanze che abbiano pregiudicato il conseguimento degli obiettivi e siano imputabile a ciascun componente il Gruppo di lavoro.

Articolo 13)- Procedura per l'accertamento di eventuali decurtazioni

1. L'accertamento per l'applicazione di eventuali decurtazioni dalla base percettiva, consiste nella verifica da parte del Direttore Generale, che tutte le prestazioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento, siano state svolte regolarmente nel rispetto dei tempi, dei costi e del conseguimento o meno degli obiettivi previsti relativamente all'intervento.
2. In caso di errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, l'incentivo da erogare è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri oggettivi improntati a consequenzialità e interdipendenza.
3. In particolare, le riduzioni, commisurate all'entità del ritardo rispetto al cronoprogramma stabilito per i diversi interventi/acquisizioni nell'atto di cui all'art. 4, comma 3, del presente regolamento, sarà stabilito in ragione:
 - del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo;
 - del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo
 - dell'80% dopo il 61° giorno di ritardo.
4. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti ascrivibili a circostanze ed eventi di forza maggiore o all'intervento di terzi.
5. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Direttore Generale contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
6. La parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, incrementa le risorse di cui all'art. 10, comma 3, lett. b).

Articolo 14)- Coefficienti di riduzione

1. Qualora la prestazione professionale inerente al lavoro, servizio o fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti di PromoTurismoFVG o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, incrementano la quota delle risorse di cui all'articolo 10, comma 3, lett. b) del presente Regolamento.

Articolo 15)- Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

1. Il Direttore Generale, nell'atto con il quale individua i singoli Gruppi di lavoro, stabilisce - su proposta del Responsabile Unico del Progetto - le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture, nei limiti e con le modalità riportate nelle Tabelle allegate sub "1" e sub "2".
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i componenti il Gruppo di lavoro, il Responsabile Unico del Progetto propone al Dirigente o altro Responsabile competente alla realizzazione del lavoro o del servizio/fornitura, la liquidazione dell'incentivo nei termini che seguono:
il RUP predispone le tabelle riassuntive per la liquidazione degli incentivi e relaziona al dirigente competente le seguenti fasi:

- a) programmazione, progettazione, verifica della progettazione e affidamento (dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività);
 - b) esecuzione (stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività);
 - c) attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità (l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività);
3. Il dirigente/Responsabile competente predispone la tabella degli incentivi maturati per la loro liquidazione e l'atto che determina gli incentivi maturati per la loro liquidazione, trasmettendo il tutto al Direttore Generale per la formale approvazione con l'attestazione:
- delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della struttura competente alla realizzazione dell'opera;
 - dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, secondo il principio di competenza quindi in relazione alle attività effettivamente svolte.
4. Su determinazione del RUP nel caso esclusivamente di interventi complessi, potrà essere disposta la liquidazione dell'incentivo a completamento delle fasi di programmazione, progettazione e verifica della progettazione ai componenti il Gruppo di lavoro ove siano stati svolti tutti gli incumbenti nel rispetto dei tempi e dei costi stabiliti.

TITOLO V- NORME FINALI

Articolo 16)- Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture previsti nei documenti di programmazione a seguito dell'accertamento della relativa copertura di spesa.
2. Rientrano comunque nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, anche nelle more della sua approvazione, gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito siano stati pubblicati o inviati a far data dal 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie nei limiti di tali previsioni, secondo i criteri stabiliti nella normativa vigente alla data del primo atto relativo ai singoli interventi.
3. Le modalità di incentivazione stabilite nel presente testo saranno applicate agli interventi avviati mediante atti formali approvati successivamente alla data della entrata in vigore del presente Regolamento.
4. La Direzione generale potrà, con atto motivato, escludere singole procedure dall'incentivazione anche in presenza dei requisiti oggettivi, in considerazione della loro natura ordinaria o della limitata complessità tecnica o gestionale.

Articolo 17)- Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento si applica agli interventi avviati dal 1.7.2023 per i quali è stato fatto l'accantonamento ex ante.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata la precedente disciplina approvata con deliberazione del Direttore generale n. 40 del 05.03.2019.
3. Il presente regolamento potrà essere modificato qualora necessario in qualsiasi momento mediante atto formale e previa contrattazione con le relative OO.SS..

PromoTurismoFVG
Il Direttore generale
ing. Iacopo MESTRONI

ALLEGATI – TABELLA 1

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori

La ripartizione della quota dell'80% destinata alle funzioni tecniche è effettuata secondo la seguente articolazione indicativa, fatta salva la possibilità per il Direttore Generale di adeguarla, con atto motivato, alla complessità dell'intervento e alla diversa articolazione organizzativa della struttura.

RUOLO	%	% RESPONSABILE	% COLLABORATORE
Responsabile della programmazione della spesa	4,00	70,00	30,00
Responsabile Unico del progetto	35,00	70,00	30,00
Redazione del progetto di fattibilità delle alternative progettuali	0,60	70,00	30,00
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	0,60	70,00	30,00
Redazione del progetto esecutivo	0,60	70,00	30,00
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	0,60	70,00	30,00
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	10,00	70,00	30,00
Verifica del progetto	0,60	70,00	30,00
Redazione della documentazione a base della procedura di individuazione del contraente	10,00	60,00	40,00
Direzione dei lavori	14,00	70,00	30,00
Direzione operativa/Ispettore di cantiere	10,00	70,00	30,00
Collaudo tecnico amministrativo	6,00	70,00	30,00
Collaudo statico	6,00	70,00	30,00
RUOLO DELEGATO DAL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	%	% RESPONSABILE	% COLLABORATORE
Responsabile per la fase di programmazione (da sottrarsi alla % spettante al RUP in caso di delega)	4,00	70,00	30,00
Responsabile per la fase di progettazione (da sottrarsi alla % spettante al RUP in caso di delega)	26,00	70,00	30,00
Responsabile per la fase di affidamento (da sottrarsi alla % spettante al RUP in caso di delega)	20,00	70,00	30,00
Responsabile per la fase di esecuzione (da sottrarsi alla % spettante al RUP in caso di delega)	50,00	70,00	30,00

ALLEGATI – TABELLA 2

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

La ripartizione della quota dell'80% destinata alle funzioni tecniche è effettuata secondo la seguente articolazione indicativa, fatta salva la possibilità per il Direttore Generale di adeguarla, con atto motivato, alla complessità dell'intervento e alla diversa articolazione organizzativa della struttura.

RUOLO	%	% RESPONSABILE	% COLLABORATORE
Responsabile della programmazione della spesa	4,00	70,00	30,00
Responsabile unico del progetto	37,00	70,00	30,00
Redazione della documentazione per la progettazione del servizio/fornitura (relazione tecnica-illustrativa, calcolo della spesa, calcolo degli eventuali oneri della sicurezza e indicazioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza ex art. 26 D.lgs. 81/2008,quadro economico, capitolato speciale descrittivo e prestazionale/tecnico, indicazione del CCNL da applicare e quantificazione del costo della manodopera, indicazione dei criteri di qualificazione degli operatori economici e criteri di valutazione, schema di contratto e altri documenti connessi alla progettazione dello specifico appalto)	3,00	70,00	30,00
Redazione della documentazione a base della procedura di individuazione del contraente	10,00	60,00	40,00
Direzione dell'esecuzione	24,00	70,00	30,00
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	12,00	70,00	30,00
Verifica/certificazione della regolare esecuzione	10,00	70,00	30,00
RUOLO DELEGATO DAL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	%	% RESPONSABILE	% COLLABORATORE
Responsabile per la fase di programmazione (da sottrarsi alla % spettante al RUP in caso di delega)	4,00	70,00	30,00
Responsabile per la fase di progettazione (da sottrarsi alla % spettante al RUP in caso di delega)	26,00	70,00	30,00
Responsabile per la fase di affidamento (da sottrarsi alla % spettante al RUP in caso di delega)	20,00	70,00	30,00
Responsabile per la fase di esecuzione (da sottrarsi alla % spettante al RUP in caso di delega)	50,00	70,00	30,00